



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PER ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI

Gli organi di vigilanza durante le operazioni di accertamento di violazioni costituenti illecito amministrativo, anche ai fini di documentazione probatoria della avvenuta violazione, e ciò sia nel caso di accertamento del fatto illecito tramite percezione diretta sia nel caso di sua ricostruzione successiva al suo accadimento, **possono procedere ad effettuare delle riprese fotografiche?**

La L. 689/81 dispone nel merito della questione?

Il riferimento normativo che interessa è l'**art. 13 L. 689/81** che è rubricato **“Atti di accertamento”**, il quale al comma 1 prevede che **“Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.”**

La risposta è pertanto affermativa e ben si sa quanto sia importante in determinate circostanze avere “immortalato” il luogo della violazione con rilievi fotografici sia panoramici che di dettaglio, comprensivi delle cose che sono servite a commettere la violazione o pertinenti alla stessa, documentando altresì gli eventuali suoi effetti (si pensi semplicemente alla ipotesi di un incidente stradale con soli danni alle cose).

Tali operazioni sono oltremodo utili per documentare violazioni alle norme del Codice della Strada legate alla sosta dei veicoli o all'avvenuto pagamento della tariffa nelle aree di sosta a pagamento, quando l'autore della violazione contesta il verbale di accertamento affermando una situazione diversa da quella rilevata, narrata e confermata dall'agente accertatore (si arriva persino a fornire documentazione fotografica della regolarità della sosta del veicolo, ovviamente opportunamente spostato dopo l'avvenuto accertamento, situazione ben contrastabile attraverso la esibizione di documentazione fotografica inoppugnabile acquisita dall'organo accertatore).

Altro quesito, il soggetto interessato **deve essere presente alle operazioni di acquisizione fotografica e/o va avvisato?**

La giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi nel tempo afferma che **l'esercizio dei poteri e delle facoltà degli organi di vigilanza e controllo non è subordinato al preventivo avviso o alla presenza dei soggetti che ne potrebbero essere destinatari e rispetto ai quali il contraddittorio è garantito dalla tempestiva contestazione e dal diritto di far pervenire all'autorità procedente scritti e documenti e di essere ascoltato prima dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, si prevede pertanto il libero esercizio della potestà accertativa della P.A. senza alcun intervento diretto**

dell'autore dell'illecito (si vedano [Cass., Sez. I, n° 9056 del 05/04/01](#); [Cass., Sez. I, n° 6097 del 27/04/01](#); [Cass., Sez. II, n° 26794 del 19/12/07](#)).

Nessuna limitazione quindi è prevista in proposito, salvo sia necessario per la loro esecuzione penetrare in luoghi costituenti privata dimora.

Segue infine però altra domanda e cioè **se le apparecchiature utilizzate devono essere omologate.**

La risposta è negativa, la norma non richiede tale requisito, né altre norme dispongono in merito e non può essere "inventato" tale requisito in quanto, in ossequio al brocardo latino **"Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", "Dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto"**, quando la legge vuole e pretende qualcosa lo dice, se non dice nulla significa che non vuole "altro", se in un disposto normativo non è stato disciplinato un determinato aspetto, la conseguenza è che il legislatore non lo ha voluto normare e che pertanto non si può procedere a interpretazioni estensive/aggiuntive o "creative", l'interprete quindi deve attenersi alla lettera della norma senza dedurre altro dal suo silenzio (come nel caso che ci riguarda facendo riferimento ad altre norme, ad esempio del Codice della Strada, che prevedono per alcune apparecchiature la necessità di omologazione).

A tal proposito si segnala [la nota prot. n° 4719 del 20/09/11 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti](#), di seguito riportata, nella quale si afferma che, **ai sensi dell'art. 13/1 della L. 689/1981, è facoltà degli organi accertatori procedere a rilievi fotografici e che non è richiesta l'omologazione del dispositivo fotografico.**

Giovanni Paris



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II

Prot. 4719 del 20/09/2011

Oggetto: **Verbale di contestazione n. 29 del 28.05.2011. Rif. nota del 09.07.2011.**

Con riferimento a quanto esposto nella nota in riscontro, da quanto è dato di capire dalla foto prodotta, la contestazione immediata non è stata possibile per l'assenza del conducente, come peraltro debitamente annotato sul verbale ai sensi dell'art. 201 c. 1 del Codice (DLs n. 285/1992).

Inoltre il veicolo appare in sosta prima del punto ove cessa il divieto di fermata, come indica il pannello integrativo Mod. II.5a/3, posto sotto il segnale di divieto, e dunque in palese violazione, che risulta accertata da un appartenente al corpo di Polizia Locale.

Al riguardo si osserva che non sussiste alcun obbligo di lasciare preavvisi del verbale; parimenti **non sussiste alcun obbligo di documentare fotograficamente la violazione commessa.**

Tuttavia, **ai sensi dell'art. 13 C. 1 della L n. 689/1981, è facoltà degli organi accertatori procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.**

Conseguentemente non è richiesta l'omologazione del dispositivo fotografico.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)